

do. Questa è una politica di verità, e decidere misure pubbliche per aiutare i giovani fa parte della responsabilità di tutti.

Concludo dicendo che non è tollerabile, né giustificabile, né pensabile l'attacco che il Ministro e la famiglia del Ministro hanno subito in queste ore. La nostra solidarietà è piena. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

I cittadini e le cittadine, soprattutto i più giovani, hanno bisogno di soluzioni e non di un clima di odio e violenza. E, per cortesia, è responsabilità di tutti noi, maggioranza e opposizione, stare attenti alle parole che usiamo qui, al linguaggio, perché noi dobbiamo essere per primi di esempio per i nostri ragazzi che si affacciano al futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ringrazio per la disponibilità.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 4) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Gabriele Albertini (ore 17,47)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 4, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Gabriele Albertini (procedimento penale n. 7061/13 RG)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Albertini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Filippin, se intende intervenire.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,48)

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, la fattispecie in questione inerisce al procedimento penale n. 7061 del 2013 per il delitto di calunnia aggravata, di cui al combinato disposto degli articoli n. 368 e 61, n. 10, del codice penale.

Le indagini relative a tale procedimento a carico del senatore Albertini si sono concluse il 26 giugno 2014, come risulta dall'avviso di conclusione delle indagini, in pari data, trasmesso dalla procura di Brescia al Senato con lettera in data 13 agosto 2014. All'origine di questo procedimento vi è l'esposto inviato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia dal senatore

Gabriele Albertini, all'epoca parlamentare europeo, sull'operato del dottor Alfredo Robledo.

Prima di proseguire nell'esame della vicenda connessa al procedimento penale n. 7061 del 2013, su cui l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi, è necessario dare conto della storia complessa e articolata che ha visto confrontarsi ripetutamente, in varie sedi e con vari ruoli, il già sindaco di Milano ed europarlamentare, Gabriele Albertini, poi senatore, e il dottor Alfredo Robledo, allora procuratore aggiunto a Milano.

La prima fase attiene al procedimento civile avanti il tribunale di Brescia (n. 17851 del 2012) conseguente alla citazione in giudizio dell'allora eurodeputato Gabriele Albertini da parte del pubblico ministero Alfredo Robledo, in relazione all'intervista rilasciata alla testata giornalistica «Il Sole 24 Ore» intitolata: «Il processo derivati e l'ira di Albertini», pubblicata il 26 ottobre 2011. Per questa ed altre interviste, il dottor Alfredo Robledo intentava causa civile per diffamazione avanti il tribunale di Brescia (n. 17851 del 2012).

In relazione a tale procedimento, il senatore Albertini, all'epoca parlamentare europeo, presentava la richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità, ma questa richiesta veniva respinta dal Parlamento europeo in data 21 maggio 2013. Uguale destino aveva la richiesta di riesame del 17 luglio 2013, respinta dal Parlamento europeo il 24 febbraio 2014.

Il 7 agosto 2014 il senatore Albertini investiva quindi il Senato, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, della questione di insindacabilità delle opinioni espresse nelle interviste che avevano originato la predetta causa civile.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiamata all'esame il 3 settembre 2014, proponeva all'Assemblea del Senato di dichiarare la propria incompetenza ritenendo sussistere la competenza del Parlamento europeo. Ciò in quanto il senatore Albertini, all'epoca di tali interviste (2011), era membro dell'Europarlamento e per essere stato quest'ultimo investito del problema anche in sede di riesame.

Il 4 dicembre 2014 l'Assemblea del Senato approvava la proposta della Giunta *de qua* dichiarando la sua incompetenza a deliberare perché l'interessato non rivestiva la qualifica di senatore all'epoca dei fatti.

La seconda fase invece attiene ad un procedimento penale (n. 7061 del 2013) pendente presso il tribunale di Brescia per calunnia aggravata.

Come si ricordava, all'origine di questo procedimento vi è un esposto inviato in data 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia dal senatore Gabriele Albertini, all'epoca parlamentare europeo, sull'operato del dottor Robledo. Anche per tale procedimento penale, il senatore Albertini, in data 28 luglio, inoltrava al Parlamento europeo la richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità. Contestualmente, però, il 29 luglio 2014, il senatore Albertini richiedeva al Presidente del Senato, sempre per il suddetto procedimento penale, di investire il Senato circa la sua insindacabilità delle opinioni espresse.

Il 25 marzo giungeva la decisione del Parlamento europeo, che confermava le precedenti decisioni del 21 maggio 2013 e del 24 febbraio 2014, riferite però al procedimento civile, quindi statuiva sulla non difesa dei pri-

vilegi e delle immunità di Gabriele Albertini in relazione al procedimento penale. La motivazione adottata dal Parlamento europeo era la seguente: si riteneva che «non fosse stata fornita la prova dell'esistenza di un nesso diretto ed evidente tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari».

Con nota del 13 giugno 2016, il senatore Albertini presentava quindi una nuova istanza alla Giunta del Senato, interamente sostitutiva della precedente, in cui richiedeva, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione per il procedimento penale l'insindacabilità delle opinioni espresse. In essa il senatore Albertini mutava radicalmente la richiesta affermando, diversamente da prima, la competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato anche per la sua allora qualità di parlamentare europeo, e chiedeva di far valere l'insindacabilità delle opinioni espresse in quanto compiute nello svolgimento specifico della sua attività.

Come detto fino a questo momento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e quest'Assemblea si erano già espresse sulla questione relativamente al giudizio civile n. 17851 del 2012 per diffamazione, pendente sempre davanti al tribunale di Brescia.

Stante la diversità dei procedimenti - civile il primo, penale il secondo - originati da fatti diversi (interviste nel primo caso ed esposto al Ministro della giustizia nel secondo), si ritiene non sia invocabile il principio del *ne bis in idem*.

Così ricostruita la complessiva storia conseguente le dichiarazioni rese dal senatore Albertini, sussistono argomenti in forza dei quali si ritiene che le opinioni espresse dal senatore possano considerarsi coperte dalla garanzia dell'insindacabilità.

Innanzitutto, la questione della competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e quindi dell'Assemblea è, in sostanza, quella della sussistenza dei presupposti scriminanti le presunte condotte calunnatorie del senatore Albertini.

Come ricordavo, all'origine di questo procedimento vi è l'esposto inviato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia dal senatore Albertini, all'epoca incontestabilmente parlamentare europeo, sull'operato del dottor Robledo. Tuttavia, questo esposto ha rappresentato soltanto un capitolo di una lunga sequela di atti e di reazioni, che ha visto il magistrato e il senatore confrontarsi ripetutamente, con esternazioni, denunce, querele ed esposti.

Ne rammento solo i più significativi, dando conto anche della loro successione temporale: in data 22 ottobre 2012, come ricordavo, Gabriele Albertini, allora parlamentare europeo, inviava al Ministro di giustizia l'esposto più volte citato.

Il 24 febbraio 2013 Gabriele Albertini veniva eletto senatore.

Il 27 marzo 2013 il dottor Robledo denunciava il senatore Albertini per quanto dichiarato nell'esposto del 22 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 368 del codice penale e 61, n. 10, dello stesso codice penale ovvero per calunnia aggravata.

In data 4 luglio 2013 il senatore Albertini rinnovava l'esposto al Consiglio superiore della magistratura, cui seguiva, in data 20 settembre 2013, la trasmissione del suddetto esposto - sempre lo stesso - al procuratore generale presso la Cassazione.

Il 29 gennaio 2014 il senatore Albertini presentava un'interrogazione al Ministro di giustizia, sempre con il medesimo contenuto. In assenza di risposta, l'interrogazione veniva riproposta in data 10 giugno 2014.

In data 18 giugno 2014 il Ministro di giustizia rispondeva ad entrambe le interrogazioni.

In data 26 giugno 2014 si concludevano però le indagini, per cui la procura di Brescia trasmetteva l'avviso di conclusione delle stesse.

La richiesta di rinvio a giudizio del senatore Albertini da parte del pubblico ministero di Brescia è del 23 ottobre 2014.

Questa è però solo una parte. Il senatore Albertini risulta aver svolto interventi o compiuto atti tipici del mandato parlamentare su questa vicenda per la bellezza di trentotto volte.

Il fatto che sulla stessa questione il senatore Albertini si sia esposto anche durante la XVII legislatura nazionale, cioè quella in essere, non può essere ritenuto irrilevante. Anzi, è proprio questo il presupposto per radicare la competenza della Giunta prima e dell'Assemblea dopo.

Le ulteriori esternazioni contestate al senatore Albertini in pendenza del mandato di parlamentare italiano sono infatti state numerosissime e pienamente coincidenti in termini di oggetto, materia, presupposti, fatti ed addebiti svolti. Inoltre, non si è trattato di atti o dichiarazioni rese successivamente al fine di coprire le esternazioni per le quali vi è processo penale. Invece, si è in presenza di quella naturale prosecuzione dell'attività di manifestazione del pensiero e di critica di politica giudiziaria che è propria dell'esercizio del mandato parlamentare; essa si pone in diretta connessione teleologica con le prime esternazioni (esposto del 22 ottobre 2012), le quali sono state prese in considerazione da altri organi di rilievo costituzionale (il Consiglio superiore della magistratura) pronunciatisi successivamente sulla condotta del dottor Robledo. Non dirò perché il CSM è intervenuto: credo che tutti i colleghi siano in grado di scoprirlo da soli.

Rileva chiarire che, in termini di imputazione penale, la calunnia aggravata che si contestava all'allora parlamentare europeo Gabriele Albertini è stata reiterata, ribadita, meglio precisata.

È del tutto evidente che la continuità assoluta dell'operato del senatore pretenderebbe uno scrutinio dei profili di insindacabilità fondati sulla continuità e la coerenza logica delle sue condotte. In questo senso, peraltro, il fatto che il Parlamento europeo abbia declinato la garanzia dell'insindacabilità non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di un nesso diretto ed evidente tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari è argomento in più perché l'Assemblea si pronunci nel merito del *fumus persecutionis* e riconosca la piena sussistenza del nesso funzionale delle dichiarazioni del senatore rese *extramoenia* con una condotta da parlamentare perfettamente conseguente.

Ma vi è ancora di più. Vale la pena notare che lo stesso protocollo n. 7 per i privilegi e le immunità dell'Unione europea impone che: «Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Paese». Nel caso di specie si realizzerebbe proprio l'inverso, e cioè trascurando il legame di tutta evidenza e, dalla prospettiva

dell'incriminazione penale, il vincolo di continuazione che congiunge tutte le condotte del senatore... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice, se può farlo, perché abbiamo già sfiorato di molto.

FILIPPIN, *relatrice*. Capisco, signor Presidente, ma mi auguro che in virtù dell'argomento si consenta di spiegare per quali ragioni la Giunta ha approvato a maggioranza questo parere.

Tutto ciò lascerebbe sostanzialmente il senatore in una zona grigia di mancata protezione, derivante dalla teorica estensione del principio restrittivo dell'insindacabilità parlamentare europea. Tutto ciò in danno della latitudine applicativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione italiana.

Tralascio il commento delle sentenze già citate e, proprio alla luce di tali conclusioni, si prospetta la necessità che l'Assemblea del Senato si dichiari competente a valutare nel merito il nesso funzionale tra le dichiarazioni di Gabriele Albertini e la sua carica di senatore, alla luce dell'intera vicenda che lo ha visto opporsi all'agire del magistrato requirente, che è parte nel processo penale a suo carico. È inoltre necessario che l'Assemblea consideri le plurime dichiarazioni rese dal senatore Albertini, ivi comprese quelle contenute nell'esposto del 22 ottobre 2012, coperte dalla scriminante di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, perché in connessione logica e funzionale fra di loro. Da ciò discende l'esclusione dell'antigiuridicità delle dichiarazioni per le quali il senatore Albertini è gravato dell'addebito di calunnia aggravata.

Per tali motivi, la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Albertini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (Ncd-CpI) e del senatore Bue mi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, ho soltanto cinque minuti in discussione generale, quindi potrò fare pochissime osservazioni; mi riservo pertanto di essere più attento nell'esame della questione in sede di dichiarazione di voto, in cui ho a disposizione dieci minuti.

Nel leggere la relazione della Giunta, la senatrice Filippin ha tralasciato di segnalare le sentenze della Corte di cassazione del 2004 e del 2007, con le quali la Corte afferma che nell'ex articolo 10 (ora 9) del Protocollo europeo n. 7, in tema di privilegi e immunità delle comunità europee, vi è un espresso rinvio alle discipline nazionali proprio in materia di immunità per i comportamenti posti in essere nel Paese di appartenenza. La senatrice Filippin lo ha tralasciato oggi nella sua relazione così come - ahimè - lo tralasciò quest'Assemblea del Senato quando il 14 dicembre 2014 affermò la propria incompetenza devolvendo al Parlamento europeo la decisione sul punto. Pe-

raltro, va segnalato il tentativo sterile, incapace di approfondire i temi sottesi alla questione, vale a dire il reato continuato di cui all'articolo 81 del codice penale e l'articolo 16 che radica la competenza quando vi è un'ipotesi di reato continuato.

Tutto questo oggi, in una relazione scarna, priva di argomenti giuridicamente rilevanti, induce la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ad una conclusione alla quale giungo anch'io, senatore Albertini. Tuttavia, se mi consente, vi giungo con un ragionamento tecnicamente più corretto; un ragionamento tecnico che dall'altra parte di questo Emiciclo - devo constatare - non sono neanche in grado di fare, sicché tralasciano ciò che è l'essenziale: tralasciano le sentenze della Corte di cassazione, tralasciano l'approfondimento del reato continuato; tralasciano l'esame delle dichiarazioni di Albertini che andavano in una direzione che vi dirò di qui a poco in sede di dichiarazione di voto, e non nella direzione che loro avevano individuato la prima volta, il 14 dicembre del 2014. Questo dovete dirmi; dovete ammetterlo.

Avrei apprezzato se la senatrice Filippin avesse detto che nel 2014 si erano sbagliati. Noi vi dicemmo che sbagliavate nel 2014. Oggi non si può giungere alla conclusione alla quale giungemmo noi nel 2014 - e giungiamo oggi in questa Assemblea - con un sorvolamento di argomenti che forse in quel momento erano utili, indispensabili per giungere a una conclusione diversa.

Il Partito Democratico è a corrente alternata; io non so quali ragioni oggi inducano questa maggioranza a giungere a una conclusione diametralmente opposta a quella di alcuni mesi fa. Per la verità, posso immaginarle perché a me non manca l'immaginazione, però non mi lascio trascinare da quella cultura dell'opposizione «comunque e ad ogni costo». Sono felice che siate giunti alla conclusione a cui siete giunti; sono felice per voi perché in questo modo cominciate a dare segnali - che secondo me dovrete dare in maniera più forte, più decisa, più determinata - di garantismo e di tutela delle nostre funzioni e delle istituzioni del nostro Paese.

Concludo questo mio intervento in discussione generale. Dopo vi dirò cosa non avete considerato proprio in tema di corretta applicazione dell'articolo 16 del codice di procedura penale, dell'articolo 81 del codice penale e dell'interpretazione delle sentenze della Corte di cassazione (ben due) del 2004 e del 2007 in tema di indagine relativa alla corretta applicazione del citato Protocollo n. 7, in particolare dell'ex articolo 10, oggi articolo 9. Dopo ve lo dirò. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

*CASSON (PD). Signor Presidente, signori senatori, quando nell'ambito di questa procedura il primo relatore nominato dal Presidente della Giunta delle immunità illustrò le sue considerazioni e conclusioni durante la seduta del 24 novembre del 2015 chiedendo il sostanziale rigetto della pretesa del senatore Albertini, mi ritrovai nelle sue lineari e trasparenti richieste giuridicamente e politicamente, anche perché confermavano la precedente decisione della Giunta delle immunità e dell'Aula del Senato in re-

lazione alla causa civile per la quale, parimenti, il senatore Albertini aveva richiesto e pretendeva l'immunità, che correttamente, relativamente alla causa civile, Giunta e Senato avevano negato. Quando, però, nella seduta del 5 ottobre 2016 il nuovo relatore, nominato a seguito di rinuncia del primo, modificò totalmente le precedenti conclusioni, dopo una sorta di lunga cavalcata giuridica o, per meglio dire, dopo un'incredibile arrampicata sugli specchi scivolosi del diritto, mi resi conto che molto non quadrava e cominciai in Giunta a chiedere di conoscere il capo di imputazione, che allora sembrava non risultare nemmeno alla seconda relatrice nella sua esatta configurazione. Inopinatamente, la Giunta decise a maggioranza di non acquisire nemmeno la richiesta di rinvio a giudizio, dalla quale si sarebbe potuto desumere con precisione il capo di accusa. Comunque, dalle pieghe e dai risvolti del fascicolo, siamo riusciti a individuare il capo di imputazione e a sapere, quindi, che il tribunale sta procedendo nei confronti del senatore Albertini per fatti commessi fino all'ottobre del 2012, quando cioè il dottor Gabriele Albertini non era nemmeno senatore. Ricordo che il capo di imputazione viene fissato non certo dalla Giunta o dalla relatrice e non certo dal Senato. Nemmeno il tribunale lo può cambiare d'ufficio o d'autorità. Il capo di imputazione viene fissato all'inizio per principio costituzionale e su quello bisogna decidere. Quindi, il capo di imputazione fa riferimento all'ottobre del 2012. Il dottor Albertini non era senatore e, quindi, la questione dovrebbe semplicemente finire qui, senza dover andare a discutere di articolo 81, che non è nemmeno contestato nel capo di imputazione o di date diverse e successive. La richiesta odierna della relatrice però mi costringe a rileggere l'articolo 68 della Costituzione che si compone principalmente di due commi. Il primo fa riferimento alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni e recita: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Questo è il principio che va applicato. Il secondo comma fa riferimento a tutt'altra fattispecie e, cioè, a quella di interventi di natura cautelare, reale o personale, come il provvedimento restrittivo, come le perquisizioni, come i sequestri, per i quali ci vuole l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene. Nel momento in cui viene richiesto il provvedimento, va valutato se la persona fa parte di un ramo del Parlamento. Tutt'altra situazione, come ricordavo e leggevo, è quella che fa riferimento al primo comma, secondo cui i voti e le opinioni devono fare riferimento all'esercizio delle funzioni. Il principio costituzionale è chiarissimo. Ricordo un brocardo latino: *in claris non fit interpretatio*. Non si tratta di discutere dei rapporti tra il dottor Robledo e l'attuale senatore Albertini, degli scontri e delle polemiche, anche piuttosto dure, che ci sono state.

Ci sono settori e ambiti diversi che ne stanno discutendo; c'è una causa civile pendente: c'è un procedimento penale, come abbiamo saputo poco fa; c'è stato un procedimento sostanzialmente disciplinare di trasferimento del dottor Robledo da parte del Consiglio superiore della magistratura. Questi sono però gli ambiti istituzionalmente corretti per intervenire su tali vicende.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,15)

(*Segue CASSON*). Qui si tratta non di rapporti personali, ma della nostra Carta costituzionale e del rispetto di un suo principio fondamentale. Dico questo perché nella lunga arrampicata sugli specchi si cerca di rinvenire e utilizzare criteri ermeneutici della suprema Corte di cassazione per dirimere tutta la questione. Tra l'altro, almeno a mio parere, la suprema Corte di cassazione è citata fuori luogo anche in sede di discussione generale sia nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sia in Assemblea.

Cito le due sentenze che vengono indicate, una del 2004 e una del 2007. La sentenza n. 10773 del 2004 non c'entra però assolutamente nulla, perché riguarda il comma 2 dell'articolo 68, come scritto chiaramente dalla Corte di cassazione sezione sesta, che fa riferimento a una sentenza della Corte costituzionale, citando espressamente i criteri interpretativi, ermeneutici e applicativi del comma 2 dell'articolo 68 della Costituzione (si trattava di una perquisizione che non c'entra alcunché con i voti espressi).

La seconda sentenza citata è la n. 35523 del 2007, che fa certamente riferimento al comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione, ma semplicemente rinviando - basta leggerla - ai criteri, da una parte sostanziali e dall'altra procedurali, per l'applicazione di questo privilegio o immunità ai parlamentari europei, così come ai parlamentari italiani. Ho detto che basta leggere perché non bisogna fermarsi alla prima parte, che magari in qualche situazione può far comodo, ma bisogna leggerla fino in fondo, perché si tratta anzitutto di un riferimento al Protocollo Europeo in questione citato anche dal regolamento europeo del 2014. L'articolo 9 del Protocollo stabilisce, pari pari all'articolo 68, comma 1, della Costituzione, che i membri del Parlamento non possono essere perseguiti a motivo delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Questa norma del Parlamento europeo è chiarissima.

Anche quando si fa riferimento a tutte le altre norme successive del Parlamento europeo che riguardano privilegi, immunità e revoca, difesa dei privilegi e delle immunità europee, si dimentica - almeno finora si è dimenticato - che l'articolo 9 del regolamento fa riferimento alle procedure in materia di immunità per i parlamentari europei. Ciò vuol dire che se nella sostanza si applica il concetto di immunità vigente nello Stato da cui proviene il parlamentare europeo, per quanto riguarda le procedure vanno seguite quelle europee e, cioè, deve essere fatta richiesta al Parlamento europeo di poter intervenire a revocare o confermare l'immunità. Gli articoli in questione sono 5, 7, 8 e 9, i quali (in particolare l'articolo 7) fanno espresso riferimento ai casi in cui sia stata presentata una richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituiscano, tra le altre cose, un ostacolo all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del mandato. Questa è la sostanza e la procedura viene espressamente indicata: Commissione, *plenum*, possibilità di revoca. Leggiamo quindi fino in fondo queste norme e distinguiamo la tutela sostanziale dalle linee procedurali.

Concludo rapidamente il mio intervento dicendo che non siamo tenuti e non dobbiamo intervenire sui rapporti tra due persone. Noi dobbiamo ragionare in materia costituzionale, senza far riferimento a dichiarazioni rese nell'attività di sindaco e, poi, di europarlamentare. Si tratta di giudicare se,

nell'esercizio delle funzioni di senatore, si è verificata la situazione così come contestata. Quindi per questo, a mio modo vedere, in prima battuta non saremmo nemmeno competenti, come abbiamo deciso nel 2014, come Senato e come Giunta delle immunità, relativamente alla causa civile.

La situazione odierna e attuale è del tutto analoga ma se dovessimo entrare comunque nel merito la richiesta di privilegio e immunità va rigettata perché non vi è alcun motivo per sostenere che le dichiarazioni in questione siano state rese nell'esercizio delle funzioni di senatore. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*AP (Ncd-CpI)*). Signora Presidente, tralascio di intervenire sui presupposti dell'insindacabilità perché la relazione costituisce un documento fin troppo sufficiente al fine di dimostrare che le dichiarazioni del senatore Albertini siano state rese sotto l'ombrello della copertura costituito dall'articolo 68 della nostra Costituzione.

Intervengo piuttosto sul problema della competenza perché lo stimo oggetto di fraintendimenti e soprattutto perché costituisce l'aspetto preliminare della vicenda. È chiaro che noi possiamo interessarci della sindacabilità o meno una volta che si sia stabilito che il Parlamento italiano è competente a valutare le dichiarazioni del senatore Albertini.

Orbene, il fraintendimento riguarda proprio l'aspetto della competenza perché omette di valutare non soltanto l'articolo 3 del Regolamento del Parlamento europeo ma anche l'articolo 9 del protocollo n. 34 delle guarentigie e delle immunità il cui testo, al contrario di ciò che ho sentito più volte dire in contesti che sono sempre stati obiettati anche nel corso dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nelle sue doppie lettere *a)* e *b)* è assolutamente chiaro nell'affermare un principio che ci si ostina a non comprendere. Il principio è il seguente e la lettura del testo darà conferma della bontà delle mie modeste convinzioni, che d'altronde sono perfettamente corrispondenti a quello che ben due sentenze della Corte di cassazione, dedicate espressamente all'argomento, hanno in maniera assolutamente concorde affermato. L'articolo 9 contiene una sorta di clausola dell'equivalenza. Si dice sostanzialmente alla lettera *a)* che il parlamentare europeo per i fatti commessi nel territorio dello Stato di appartenenza soggiace alle guarentigie e ai criteri di tutela stabiliti dall'ordinamento interno di appartenenza. La norma è chiarissima nella sua formulazione letterale. Alla lettera *b)*, il testo stabilisce un principio diverso secondo il quale il parlamentare europeo è, al contrario, assoggettato a diversa disciplina tutte le volte in cui il fatto sia stato commesso all'interno dei territori di Stati membri diversi, ovviamente, dallo Stato di appartenenza originaria del parlamentare.

Allora, noi non possiamo sfuggire a questa distribuzione della competenza che si regge su una regola storica per ogni tipo di procedimento, quella cioè costituita dal luogo di commissione del reato o, per meglio dire, di ciò che si suppone costituisca reato. Tale regola determina la perfetta di-

disciplina di rinvio, come stabilisce la Corte di cassazione, un rinvio perfettamente ricettizio della disciplina nazionale di garanzia ai fatti commessi in territorio italiano dal parlamentare europeo, sicché noi abbiamo una situazione assolutamente chiara: il parlamentare italiano che abbia commesso in territorio italiano un fatto che si stima si debba valutare alla stregua del primo comma dell'articolo 68, soggiace a questa disciplina. Pertanto, e lo dico con assoluta certezza morale, è perfettamente irrilevante citare l'articolo 68 nella sua articolazione, ossia laddove si parla di esercizio delle funzioni. Infatti, l'esercizio delle funzioni di parlamentare europeo è perfettamente equivalente all'esercizio delle funzioni di parlamentare nazionale tutte le volte in cui il fatto del quale si discute sia stato commesso nel territorio italiano. È l'articolo 10 del protocollo n. 34 sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea, ora articolo 9, che determina questa perfetta sovrapposizione, nel senso che al parlamentare europeo - lo dico per l'ennesima volta - si applica la disciplina giuridica che si applica a un parlamentare nazionale. Vi è di più e questo lo dice chiaramente la Corte di cassazione: non si applica solo la disciplina di diritto sostanziale, ossia la disciplina giuridica delle immunità, ma si applica anche la procedura e quanto essa prevede circa gli organi competenti a decidere, dal momento che - questo lo dice sia la sesta sezione penale che la prima sezione penale della Corte di cassazione - l'articolo 68 non è una regola ma un principio: quindi, l'attuazione della regola costituzionale implica l'applicazione di tutte le fasi procedurali anche nell'individuazione degli organi preposti all'applicazione dell'articolo 68 e all'affermazione della sussistenza dei suoi presupposti.

Questa affermazione - ripeto - non sta soltanto nella buona lettura del testo dell'articolo 9 del protocollo, che è la norma di collegamento tra la qualifica di parlamentare europeo e la sottomissione alla disciplina dell'articolo 68, ma sta anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione; quest'ultima oltretutto, aggiungo soltanto incidentalmente, è una disciplina sfavorevole. Infatti, nei due casi sottoposti alla valutazione della Corte di cassazione si trattava di affermare se il parlamentare europeo dovesse godere della maggiore e più ampia disciplina fissata dalle regole europee, cioè dal protocollo n. 34, ovvero dalla ben più limitata garanzia fissata dall'articolo 68 della nostra Costituzione. L'articolo 10, ora 9, del protocollo sui privilegi e sulle immunità stabilisce non soltanto che il parlamentare europeo non può essere detenuto, ma addirittura stabilisce che non può essere sottoposto ad alcuna forma di procedimento giudiziario. La Corte di cassazione, nel decidere questa distribuzione della competenza, escluse che un parlamentare italiano potesse giovare della ben più favorevole disciplina dell'articolo 10, ora articolo 9, del protocollo sui privilegi e sulle immunità fissato per i parlamentari europei.

Prima di chiudere il mio intervento, perché credo che basti leggere non soltanto gli articoli dei quali ci stiamo occupando, ma anche la giurisprudenza richiamata nella relazione della senatrice Filippin per giungere alle conclusioni che mi permettono soltanto di suggerire all'Assemblea, vorrei indicare un'ulteriore circostanza. Il senatore Albertini concretizza nella sua figura una sorta di duplice funzione: era parlamentare europeo al momento del fatto ed è senatore della Repubblica al momento in cui ci stiamo occu-

pando di valutare l'applicabilità del regime dell'articolo 68 della nostra Costituzione a un parlamentare europeo. Qui sovviene un ulteriore criterio, signori senatori e signore senatrici, quello degli effetti di un eventuale giudizio, perché l'organo politico pregiudicato da un eventuale procedimento penale che sfociasse in una sentenza sarebbe, per l'appunto, il Senato della Repubblica. Quindi, qui non soltanto vale la regola in virtù della quale il parlamentare europeo, se commette un fatto sul territorio nazionale, come sarebbe avvenuto nel caso di Albertini, soggiace, in virtù dell'articolo 9, norma interposta per effetto delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale, ma appartiene a quell'organo, Senato della Repubblica, che subirebbe gli effetti di una sentenza pronunciata nei suoi confronti. (*Applausi dai Gruppi AP (Ncd-CpI) e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signora Presidente, debbo dire che ho un po' d'imbarazzo ad intervenire dopo l'esautiva relazione della relatrice Filippin e soprattutto dopo l'intervento, come sempre magistrale, del senatore D'Ascola, il quale credo abbia sgombrato il campo in maniera esaustiva dai dubbi che potevano esserci su questa vicenda. Francamente, parlare di arrampicamenti su specchi scivolosi, quando si legge una sentenza in maniera definitiva, e il fatto che non sia richiamato nel caso specifico il senatore Albertini, ma si tratti di fatti differenti, non può comportare che non si debbano applicare i principi stabiliti da quelle sentenze richiamate sia dalla relatrice (sono contenuti nella relazione) che dal senatore D'Ascola, per sgombrare definitivamente il campo da qualsiasi equivoco.

Qui dobbiamo cercare di comprendere ciò che il senatore Albertini ha posto in essere e che è ben spiegato nella relazione, che vi invito a leggere; purtroppo il tempo è stato tiranno e non è stato possibile alla relatrice far conoscere gli esatti contorni di tutta la vicenda. Ma, leggendo la relazione depositata agli atti, si comprende cosa sia accaduto in questa vicenda. È pur vero, come ha già spiegato il senatore D'Ascola, che si è trattato di una vicenda che è nata quando il senatore Albertini era parlamentare europeo; ma si tratta di una vicenda che è andata avanti, nel corso degli anni, con una serie reiterata di comportamenti attuati dal senatore Albertini (non dal parlamentare europeo Albertini). Tutti questi comportamenti hanno condotto a trentotto denunce e a trentotto provvedimenti nei confronti del senatore Albertini, sempre con la medesima accusa.

Voglio ricordare che si è discusso in Giunta a proposito del capo d'imputazione e che in Giunta si è detto che il capo d'imputazione era presente agli atti; ed è stato riconosciuto come presente agli atti, ciò è stato ben chiarito. Non abbiamo mai rifiutato di acquisire documentazione di qualunque genere; questa era una richiesta totalmente inutile, poiché agli atti era già presente il capo d'imputazione.

Dicevo quindi che quella serie di comportamenti, che si sono reiterati per ben trentotto volte e che hanno originato trentotto procedimenti, non possono essere considerati singolarmente, ma vanno valutati nella loro complessità e nella loro interezza, uniti - come è ben spiegato nella relazio-

ne - sotto il cosiddetto vincolo della continuazione, previsto dall'articolo 81 del codice penale. È detto anche - voglio leggere questa parte della relazione - che, ove si ragionasse in maniera differente, cioè se dalla prospettiva dell'incriminazione penale si trascurasse il legame di tutta evidenza fra questi comportamenti, quindi se trascurassimo il vincolo della continuazione, il senatore Albertini si sarebbe trovato e si troverebbe sprovvisto di qualsiasi tutela, pur essendo acclarato - credo che anche le pronunce del Consiglio superiore della magistratura, richiamate dalla relatrice nella lettura della sua relazione, lo confermino in maniera innegabile - che c'era stato un atteggiamento che possiamo sicuramente considerare come persecutorio nei confronti del senatore Albertini. Ciò ha indotto quindi la Giunta ad assumere la decisione che è stata assunta, senza modificare i suoi orientamenti.

Voglio anche ricordare che la prima decisione era stata assunta sulla base di un solo fatto; ma la domanda che è stata proposta dal senatore Albertini nella vicenda della quale oggi ci stiamo occupando, e che ha indotto la Giunta ad assumere la decisione di formulare la proposta di insindacabilità, riguarda invece l'interezza dei suoi comportamenti. Di questo stiamo parlando. Stiamo valutando, come dobbiamo sempre fare nell'adottare le nostre decisioni, se ci sia stato un atteggiamento persecutorio nei confronti del parlamentare. Abbiamo accertato, abbiamo appurato e ci siamo convinti che questo atteggiamento persecutorio ci sia stato; in questo senso, quindi, è stata avanzata la nostra proposta. Di questo stiamo parlando.

C'è poi la giurisprudenza della Corte costituzionale, mirabilmente e magistralmente richiamata dal collega D'Ascola, che sgombra il campo da qualsiasi equivoco, anche sotto il profilo del diritto. Quindi mi pare che la vicenda possa considerarsi assolutamente definita nei suoi contorni e che la decisione assunta sia assolutamente quella corretta. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (Ncd-CpI)).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(AP (Ncd-CpI))*. Signora Presidente, il testo che ho preparato richiederebbe diciassette minuti, ma ve lo risparmio. Voglio soltanto accennare ad alcuni argomenti per sgombrare il campo da alcuni equivoci che hanno indotto a valutazioni del tutto fuorvianti.

I motivi di disapporo tra me e il dottor Robledo sono noti e vengono da lontano. Egli cercò in ogni modo di far emergere addebiti penalmente rilevanti negli anni in cui io vestivo i panni di sindaco della città di Milano. Nulla da obiettare da parte mia, salvo difendermi; evidentemente, egli aveva le sue ragioni per ritenermi meritevole di tanta attenzione. Come tutti sappiamo, il pubblico ministero ha il diritto e il dovere di esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione. Tuttavia, una volta dimessi i panni di sindaco ed eletto al Parlamento europeo, ritenni di difendermi in pubblico da queste sue attenzioni, che io so essere indebite e soprattutto esercitate con metodi indegni delle funzioni giudiziarie in una moderna democrazia avanzata. Fu allora che mi espressi, in alcune interviste, in termini assai critici sui metodi impiegati dal dottor Robledo nello svolgere le pro-

prie funzioni requirenti e, precisamente, pronunciai le parole «metodi da Gestapo», riferendomi in particolare al modo in cui vennero trattate alcune persone, informate dei fatti, nel corso delle indagini condotte dallo stesso dottor Robledo. Venni querelato per diffamazione.

Ricevuta la citazione, e nel corso del tentativo obbligatorio di mediazione, mi offrii persino di raggiungere un accordo che potesse chiudere la disputa (beninteso, senza alcuna ritrattazione delle critiche) chiedendo però che l'ammontare di denaro da me offerto (35.000 euro) venisse devoluto in beneficenza all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri o ad altra ONG a scelta dell'attore, per un fine nobile. Il dottor Robledo ricusò l'offerta e da ciò compresi che egli intendeva ottenere una somma di denaro da tenere per sé, ritenendo che potesse cancellare la terribile macchia costituita dalle mie parole.

Conclusosi il processo, la sentenza civile, lo scorso 2 settembre, tra l'altro, così si esprime sul punto: «Correttamente sono stati evidenziati, dalla difesa convenuta, gli elementi conosciuti e conoscibili dal senatore Albertini al momento in cui rese le sue dichiarazioni alla stampa, affermando che da parte del pubblico assegnatario del procedimento fossero stati usati comportamenti definibili come «metodi da Gestapo». Orbene, detti elementi erano costituiti dalle dichiarazioni che Giancarlo Penco aveva personalmente reso all'allora sindaco di Milano Albertini, alla presenza di più persone». Vi risparmio la lettura di tutti questi argomenti, che però lascerò per la vostra consultazione.

Da questa sentenza emergono elementi che conducono a ritenere dimostrata la verità, quantomeno "putativa", del passo: «l'inchiesta parte dallo stesso pubblico ministero che interrogava di notte con metodi da Gestapo i consiglieri comunali (...)». Emerge, inoltre, anche la verità fattuale. Chi vorrà andare a leggere la sentenza vi troverà la sequenza dell'interrogatorio: quattordici ore di interrogatorio e minacce di carcerazione se non fosse stata affermata quella che Robledo riteneva essere una verità. Per un reato, poi, inconsistente: cioè la sottoscrizione di emendamenti in bianco al Consiglio comunale.

Gli stessi argomenti delle interviste furono oggetto di un esposto al Ministro della giustizia. Ne seguì la denuncia per calunnia aggravata di cui stiamo parlando ora.

Vorrei brevemente soffermarmi sulla parentesi che è stata richiamata, esaminandola da uno scenario diverso, relativamente alla mia richiesta di insindacabilità in quanto parlamentare europeo. Il procedimento condotto presso quella Assemblea si concluse con esito negativo. Con mia grande sorpresa, l'Assemblea rappresentativa europea non ritenne di considerare le mie dichiarazioni coperte dal raggio di azione dell'immunità derivante dalla carica elettiva. È già stato ricordato il perché ciò è sorprendente. Tuttavia - e questo è il punto - la spiegazione di questo esito doveva venire alla luce nei mesi successivi al voto di Bruxelles, quando venni a sapere che il dottor Robledo si era adoperato per incidere sull'istruttoria relativa all'insindacabilità delle opinioni da me espresse, e aveva posto in essere una condotta stigmatizzabile. Già come parte di un processo tra privati - quello in cui egli era parte offesa denunziante per calunnia aggravata - avrebbe dovuto esi-

mersi da qualunque intervento nelle sedi precipue in cui gli organi parlamentari, e solo essi, debbono poter valutare la fondatezza della richiesta di attivazione della prerogativa. Ma ciò egli avrebbe dovuto fare a maggior ragione come magistrato della Repubblica, il quale non dovrebbe tendere ad influenzare, in un modo o nell'altro, lo svolgimento di un potere proprio di un altro potere (nel caso, persino sovranazionale e avvalendosi di collegamenti e aderenze improprie e ambigue).

Questo non sono certo io ad affermarlo, il che potrebbe apparire un argomento in certa misura partigiano o fazioso. Questa volta tutto assume una luce obiettiva, certa e al momento inequivocabile, giacché il dottor Robledo ha subito una condanna da parte della sezione disciplinare del CSM che, dopo avergli inflitto una sanzione in sede provvisoria e cautelare, ha poi confermato la fondatezza dell'addebito e dell'incolpazione, condannandolo anche nel merito pieno e disponendone il trasferimento da Milano a Torino. Il dispositivo pubblicato dalla sezione disciplinare del CSM lo scorso 11 novembre (è recentissimo) dichiara colpevole il dottor Robledo proprio nel capo d'incolpazione relativo alle sue indebite interferenze per influenzare e modificare il corso e l'esito del procedimento del Parlamento europeo che mi riguardava.

Anche in questo caso, nel resoconto stenografico troverete tutti gli elementi di tali disposizioni, con il Capo I e II del dispositivo della sezione disciplinare che riguarda proprio le azioni che sono state perpetrate dal dottor Robledo divulgando notizie inerenti a indagini in corso effettuate dal suo ufficio e ricevendo in cambio informazioni riguardanti il mio procedimento per far arrivare - come di fatto avvenne - una contromemoria.

Sottolineo che sino ad ora ho mantenuto la descrizione degli eventi su un tono volutamente asettico, senza esprimere giudizi di sorta se non sulla scorta delle pronunce di un organo giurisdizionale qual è la sezione disciplinare del CSM, presso la quale, peraltro, sono stato anche chiamato a testimoniare sotto giuramento.

Ma vi è di più. Quando, lo scorso 3 novembre, sembrava che questa Assemblea dovesse procedere al voto sulla proposta deliberata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità il 25 ottobre, il dottor Robledo si spingeva oltre. Con un comunicato denominato «petizione», si prodigava in una raccolta di firme contro quella ormai prossima delibera del Senato che egli si permetteva di qualificare come prova di un «privilegio insopportabile», e quale effetto od oggetto di un «voto di scambio ignobile». Rivolgeva poi altri epiteti a questa Assemblea e concludeva con il diffamarmi dando credito all'idea secondo cui io avrei minacciato di revocare il mio supporto al Governo se non mi si fosse concessa l'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Quel che più colpisce è che egli parla di «una cosa che fa orrore» e tenta di qualificare questa come «una questione mia personale». Egli scrive: «non possono» - i senatori - «sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti».

Ricordo che centosettantaquattro senatori hanno sottoscritto un'interrogazione (faccio osservare che sono uno in più dell'ultima fiducia al Governo Renzi e cinque in più della prima fiducia al Governo Gentiloni), in cui

si chiede al Ministro della giustizia di avviare l'azione disciplinare nei riguardi di tale magistrato.

Trascuro di leggere il resto del mio intervento perché è trascorso il tempo a me assegnato, ma vorrei concludere ricordando soltanto a quest'Assemblea che il mio non è un caso personale, un episodio o una vicenda singola. Quello che stiamo facendo qui e ora, se voterete nel senso richiesto dalla relatrice, è la difesa dell'indipendenza del Parlamento e della distinzione dei poteri che fa capo al fondamento della nostra libertà e della nostra Repubblica. (*Applausi dai Gruppi AP (Ncd-CpI) e PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Albertini è autorizzato a consegnare il suo intervento perché sia allegato al Resoconto.

Dichiaro chiusa la discussione.

Poiché la relatrice non intende intervenire in sede di replica, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). *Promissio boni viri est obligatio*: vi ho promesso poco fa in discussione generale che vi avrei esposto più dettagliatamente le ragioni che inducono il nostro Gruppo a ritenere l'insindacabilità delle condotte del senatore Albertini. (*Commenti del Gruppo FI-PdL XVII*). È il senatore Caliendo!

PRESIDENTE. Prego senatore, continui il suo intervento rivolgendosi alla Presidenza.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Vedete, colleghi, c'è chi in quest'Aula non riesce a spogliarsi delle vesti di magistrato, di giudicante, per indossare quelle del parlamentare.

Senatore Casson, lei sa quanto la stimi, ma - ahimè - lei ha questo piccolo difetto; lei non riesce a spogliarsi della sua cultura di magistrato per assumere, condividere e sposare quella di membro del Parlamento.

Poco fa ho richiamato l'articolo 81 del codice penale, in tema di continuazione nel reato, e l'articolo 16 del codice di procedura penale, che per i procedimenti connessi individua la competenza in capo all'ufficio giudiziario competente per il reato più grave. Ragionando in questo modo dobbiamo dire che c'è un concorso di reati che muovono dal 2012 per arrivare al 2016, per cui la competenza, in mancanza di una maggiore gravità del reato, va attribuita - come recita testualmente la norma - all'ufficio giudiziario in cui per la prima volta il reato è stato commesso. Qui però, caro senatore Casson, stiamo facendo una causa. Stiamo trasformando l'Aula del Senato in un'aula giudiziaria e questo non è consentito, non è corretto. Noi qui dobbiamo adempiere ad una funzione che il popolo italiano ci ha assegnato, ben diversa

rispetto a quella che viene conferita al magistrato che supera il concorso in magistratura. Noi dobbiamo guardare la vicenda nella sua univocità. Non possiamo trascurare il fatto che le condotte del senatore Albertini vanno viste, analizzate e approfondite nella loro complessità, senza procedere ad un'applicazione rigorosa della norma.

Che cosa ha fatto il senatore Albertini? Questo è quello che dobbiamo valutare in quest'Aula; questo è quello che la maggioranza non è riuscita a fare in altri casi. Ben venga, quindi, se quest'oggi, almeno per la vicenda del senatore Albertini, si riesce a ragionare in maniera corretta.

Cosa ha fatto il senatore Albertini, ha forse difeso se stesso? Direi di no. Il senatore Albertini ha tutelato un organismo istituzionale del nostro Paese, vale a dire il Consiglio comunale di una delle più importanti città italiane. Le attività di indagine non erano dirette esclusivamente sul sindaco di allora, senatore Albertini, ma andavano a colpire il Consiglio comunale di Milano e il senatore Albertini, ancorché non fosse più sindaco di quella città ma europarlamentare, ha inteso tutelare quell'organismo istituzionale che aveva presieduto per un lungo periodo di tempo, come riteneva doveroso fare nella sua attività e azione di politico. In buona sostanza, il senatore Albertini ha esercitato un potere che gli era proprio in quanto europarlamentare e in quanto oggi parlamentare del nostro Paese; un potere di controllo che noi tutti dovremmo esercitare, ma non soltanto in questo caso, bensì sempre. Mi riferisco a un controllo per il rispetto dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, dei diversi poteri dello Stato. Il punto è quindi che egli ha inteso denunciare un qualcosa che comprometteva in maniera seria l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Vedete, colleghi, quando si compromette questo equilibrio, quando esso viene distorto, c'è un grave rischio per la democrazia che noi, in nome del popolo italiano, dobbiamo innanzitutto tutelare. Il senatore Albertini ha invocato il rispetto di questo equilibrio tra i poteri dello Stato e lo ha fatto in una prospettiva che va al di là della sua difesa personale, perché non stava difendendo sé stesso da un'accusa che veniva mossa a lui nell'esercizio della funzione di sindaco; la sua difesa andava al di là, andava a tutelare l'intero Consiglio comunale di Milano rispetto a delle condotte di un magistrato che, come abbiamo letto e visto, è stato fortemente censurato nelle sue condotte dal suo stesso organo di autogoverno.

Noi non possiamo quindi soffermarci su un gioco di competenza, ma dobbiamo guardare - e lo dovremmo fare sempre - come e per cosa un rappresentante del Parlamento viene accusato, indagato, perquisito, o ahimè arrestato. Questo è un nostro dovere. Vedo che oggi la maggioranza, con questa relazione della senatrice Filippin, prende una decisione che va nella giusta direzione. Me ne compiaccio e faccio una riflessione anche rispetto a quella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in cui noi come forza politica con 18 senatori non siamo presenti, con una nostra rappresentanza, per una serie di ragioni e anche di disattenzioni da parte dell'organizzazione di questa Camera del Parlamento italiano. Lo possiamo fare soltanto oggi in questa sede plenaria, mentre avremmo potuto dare un contributo di garantismo anche nelle sedi istituzionali più ristrette come la Giunta, ma non ci è stato consentito. Forse la nostra cultura garantista e liberale in un

certo senso spaventa chi ritiene di voler rimanere arroccato su quella giustizialista.

Oggi si dà un segnale flebile, ne prendiamo atto. Lo condividiamo, esprimiamo anche apprezzamento e diciamo: di tanto in tanto, imparate anche ad ascoltare voci liberali che possono darvi suggerimenti che vanno nella direzione dell'affermazione della democrazia nel nostro Paese e, in questo caso specifico, nel rispetto di quell'equilibrio tra i poteri dello Stato che, come vi ho detto, è un elemento portante della democrazia di un gruppo sociale e di un popolo. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghi, il mio intervento, come è ovvio su queste materie, sarà a titolo personale, come sempre è a titolo personale all'interno della Giunta che ha segnalato in via preliminare la questione. Penso infatti che, nel momento in cui dobbiamo giudicare certe situazioni, non possiamo affidarci alla collegialità di Gruppo ma fare i conti direttamente con la nostra coscienza e con i dati di conoscenza che abbiamo avuto a disposizione.

Per quanto riguarda gli elementi tecnici - mi riferisco alla mirabile e coraggiosa relazione della collega, senatrice Filippin, e del presidente della Commissione giustizia del Senato, senatore D'Ascola - per quanto mi riguarda, le questioni dal punto di vista giuridico sono quelle; i fatti sono quelli. Vi è, però, una questione, colleghi, sulla quale credo che dobbiamo soffermarci, ed è la questione delle questioni, che questa esperienza del collega Albertini mette in risalto in maniera inequivocabile: nella nostra attività di parlamentari europei, italiani, senatori e deputati, possiamo permetterci di criticare e di richiamare l'attenzione di quanti hanno il dovere di vigilare sul comportamento degli intoccabili? Questa è la questione. *(Applausi del senatore Albertini)*. Ed è la questione che si trascina ormai da decenni, colleghi, perché viviamo in un sistema squilibrato, in un sistema in cui siamo sottoposti a giudizio, noi investiti dalla sovranità popolare; altri, invece, sottopongono a giudizio altre istituzioni e soggetti pubblici e privati senza rispondere ad alcuno, se non al loro organo di autogoverno, che spesso - mi permetto di dire - ha la sordina.

Riconosco all'attuale Consiglio superiore della magistratura un certo attivismo, anche nella direzione di una verifica dei comportamenti dei propri autogovernati, però ci vuole più coraggio, ci vuole più tempistica; non si può arrivare alle vicende milanesi di uno scontro esplicito, diretto e quotidiano tra operatori della giustizia senza che vi siano gli interventi necessari. Questa vicenda, collega Albertini, arriva da quel mondo lì, nel momento in cui il collega Albertini ha avuto il coraggio di porre la questione delle questioni.

Ecco che allora, colleghi, questo non è un problema solo di tecnicità giuridica; è un problema del nostro agire politico: possiamo esercitare fi-

no in fondo la nostra funzione di legislatori e anche di ispettori, con le nostre prerogative parlamentari, nei confronti di altri oppure no? Se oggi il responso nei confronti della relazione della Giunta fosse negativo, chi si sente di presentare un atto di sindacato ispettivo verso quegli ambienti? Si dovrebbe infatti prevedere la ritorsione di qualcuno che si sente intoccabile e che si permette, non solo di muoversi nella legittimità della sua condizione di difendersi da un'accusa che ritiene infamante (l'aver usato metodi da Gestapo: quanti metodi da Gestapo, collega Albertini, abbiamo dovuto patire e subire in questi decenni nel nostro Paese?), ma si permette anche di intervenire sull'attività di organi costituzionali. Io non ero al Parlamento europeo - ha riferito il collega Albertini quanto accaduto - ma sono nel Senato italiano e so ciò che è stato fatto nei confronti dei membri della Giunta, del Presidente del Senato e dei senatori chiamati a decidere su questa materia. Consentitemi di dire che quanto accaduto è quantomeno irrituale; per un magistrato in servizio la irritalità non è però un difetto di ignoranza, ma, ahimè, una responsabilità.

Colleghi, credo quindi che su questa relazione dobbiamo esprimere, come farà il sottoscritto, un voto favorevole perché riconosce una situazione e richiama sentenze della magistratura italiana e della Corte di cassazione (non solo una, per la verità) che spesso dimentichiamo quando dobbiamo fregare qualcun altro. Lo dico anche in funzione della Giunta perché, non sempre, come nel caso del collega Albertini la prima volta, c'è stato il richiamo a questa competenza, che era già evidenziata nelle sentenze della Corte del 2004 e negli anni successivi; mi riferisco alla competenza del Senato italiano, in questo caso specifico, a giudicare secondo la normativa vigente in Italia un parlamentare, allora europeo e ora italiano, che eventualmente ha commesso un reato nel territorio italiano. La questione, come hanno spiegato i colleghi e il senatore D'Ascola in particolare, avrebbe assunto profili diversi se il reato fosse stato commesso in altro Paese.

Colleghi, le questioni giuridiche sono risolte, ma rimane la questione politica, che dobbiamo sciogliere con il nostro voto. Per quanto mi riguarda essa è risolta con il voto favorevole sulla relazione della senatrice Filippin. *(Applausi dei senatori Silvestri e Longo Fausto Guilherme)*.

D'ASCOLA *(AP (Ncd-CpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(AP (Ncd-CpI))*. Signora Presidente, mi limito ad anticipare il voto favorevole di Area Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpI))*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, colleghi, cercherò di non fare un'analisi giuridica o tecnica perché penso che non ci sia bisogno di spiegarvi molto. Cercherò di spiegare cosa stiamo votando in modo che sia intellegibile anche ai cittadini che seguono da casa perché è importante che capiscano cosa abbiamo davanti. Un esempio che mi ha portato un collega è questo: un fallo fuori area non è rigore. Mi pare che questa cosa la capiscano anche i bambini che si avvicinano al calcio. Un fallo fuori area non sarà mai rigore, anche se continua dentro l'area di rigore. Se inizia fuori area; è fuori area. Questo lo porto come esempio per capire di cosa stiamo parlando. Il senatore Albertini ha commesso un reato; lo ha detto adesso il collega Buemi. Ha parlato di reato. (*Commenti del senatore Buemi*). Mi correggo: il collega ha parlato di eventuale reato. Secondo la procura avrebbe commesso un reato nel 2012, tengo a precisarlo. Dopodiché viene eletto senatore e poiché è eletto parlamentare interviene una specie di amnistia di tutti i reati precedentemente commessi qualora li reitera facendo il senatore. Stiamo assistendo a questo. Credo che il voto con cui, a suo tempo, avete riconosciuto la "nipote di Mubarak" votando su tale questione in Aula sia paragonabile a questo. Si nega l'evidenza. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Anzi, qualcuno dice che quel voto era più vero di questo. Noi stiamo negando l'evidenza.

Si è parlato di esercizio delle funzioni. Mi spiegate nel 2012 - il Senato è stato eletto nel 2013 - qual era l'esercizio delle funzioni del senatore Albertini quando ha criticato le istituzioni, Robledo e quant'altro? Qual era il diritto che aveva? Allora a questo punto mi rivolgo ai colleghi: se avete fatto delle calunnie prima di entrare in Parlamento, reiteratele ora, perché, continuando, facciamo un bel *link* e diciamo che il reato è continuato e questo e quello che avete fatto prima viene assolto *de plano*.

Ricordiamo alcuni fatti, perché è importante ricordare. A suo tempo, il senatore Albertini si è rivolto al Parlamento europeo, che gli ha detto: no, non esiste alcun nesso funzionale tra la tua attività politica e ciò che ha dichiarato. Il senatore Albertini ha chiesto al Parlamento europeo di riesaminare la sua istanza, e il Parlamento europeo gli ha detto: allora non hai capito bene, ti abbiamo già detto che non c'è nesso funzionale, basta, smettila. E per la seconda volta ha detto no.

Il senatore Albertini si rivolge quindi al Parlamento italiano per la causa civile e il Senato dice: Albertini, se l'hai fatto nel 2012 (l'avete votato voi, tutti voi e non altri) è fuori dalla competenza del Senato. Il Senato è quindi incompetente. Questo è quanto il Senato ha votato nel 2014.

Arriva poi il processo penale e il senatore Albertini chiede nuovamente al Parlamento europeo, che ripete: Albertini, forse non ci siamo capiti: non c'è nesso funzionale tra le due cose. Allora il senatore Albertini si rivolge nuovamente a questo Parlamento. Ovviamente, quando la richiesta è arrivata in Giunta il relatore, senatore Pagliari - è giusto citarlo - si è chiesto: che cosa stiamo rifacendo? La stessa storia, la stessa cosa? È ovvio che il Senato è incompetente, di cosa stiamo parlando? Il relatore Pagliari pronuncia alcune parole, che sono contenute nei Resoconti stenografici reperibili sul sito Internet del Senato e che quindi non sono atto segreti (lo dico per il senatore Caliendo giusto per chiarire, visto che in passato abbiamo avuto qualche discussione in merito). Il senatore Pagliari ha detto: «Evidenzio pre-

liminariamente che l'articolo 68, comma 1, della Costituzione costituisce una garanzia funzionale all'esercizio dell'attività parlamentare e non può configurarsi quindi come un privilegio. Di conseguenza, tale prerogativa non può essere applicata al di fuori del contesto di riferimento, dovendo essere specificatamente correlata all'espressione di opinioni legate da un nesso funzionale con l'attività parlamentare». Il senatore Pagliari ha quindi reiterato quanto era già stato detto prima.

Ebbene, a un certo punto succede qualcosa di strano. Questi sono i fatti, che qui espongo: arrivano alcune dichiarazioni a mezzo stampa del senatore Albertini secondo le quali se l'insindacabilità non viene votata il Governo può scordarsi l'appoggio e sapete come, in certi periodi, l'appoggio al Governo si sia giocato su numeri veramente risicati. Ebbene, in una seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Partito Democratico appoggia e vota la richiesta di rinviare la discussione e la votazione sulla proposta del senatore Pagliari di rigettare la richiesta del senatore Albertini. Questo è avvenuto il 3 febbraio 2016. Il 5 ottobre 2016, dopo ben otto mesi, la Giunta torna sull'argomento e il senatore Pagliari si ritira dal ruolo di relatore. Si sente offeso, probabilmente in un rigurgito di orgoglio di persona che conosce un po' il diritto si chiede: di cosa stiamo parlando? Cosa mi state facendo fare? Cosa mi volete obbligare a fare? Questa stessa faccia la vedo oggi anche nel senatore Cucca e in tutti i colleghi seduti da quella parte dell'Emiciclo, i quali sono consapevoli che stanno facendo una forzatura e negando l'evidenza. È evidente che vi state veramente sforzando di ammettere qualcosa che non sta né in cielo, né in terra.

Confido nel coraggio di qualcuno di comprendere che questo voto, come quello sulla nipote di Mubarak, rimarrà nel vostro *curriculum* di senatore e nessuno ve lo toglierà. Il voto che nega l'evidenza della realtà rimarrà nella vostra fedina penale di senatore. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Crimi, non c'è una fedina penale di senatore.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, i senatori di Forza Italia che fanno parte della Giunta - il senatore Caliendo, il senatore Alicata e il sottoscritto - hanno votato a favore della relazione della senatrice Filippin e lo abbiamo fatto perché la condividiamo completamente.

Mi rifaccio a quanto è stato detto in Giunta, in particolare dal senatore Caliendo e dal senatore Alicata, e a quanto è stato detto in quest'Aula dalla relatrice Filippin e dal presidente D'Ascola e non mi dilungo sulle argomentazioni se non per sottolineare una cosa che l'intervento che mi ha preceduto ha lasciato un po' da parte, e cioè che non è vero che l'unico titolo del senatore Albertini per poter avere l'insindacabilità sia che in seguito è diventato senatore, perché all'epoca dei fatti era parlamentare europeo e per tutti i

ragionamenti e le precise ragioni giuridiche che sono state citate, le tutele, a nostro parere, gli sono dovute.

Vorrei anche aggiungere un altro elemento che non è stato menzionato. Ci stiamo occupando di una vicenda relativa ad una denuncia nei confronti del senatore Albertini per calunnia, ma perché egli ha espresso parole indubbiamente negative nei confronti di un magistrato? Le ha espresse non per difendere se stesso da una qualche accusa che gli era stata rivolta, perché nessuna accusa gli era stata rivolta, ma per difendere l'interesse pubblico nella vicenda relativa alle azioni della Milano - Serravalle, dove la Corte dei conti ha accertato un danno erariale di 118 milioni di euro. Gabriele Albertini, che non era senatore all'epoca, da sindaco, fin dall'inizio, si era battuto contro coloro che hanno provocato quel danno erariale. Forse questo dovrebbero ricordarlo i colleghi del Movimento 5 Stelle che ora fanno i rigoristi con il senatore Albertini. Bisognerebbe capire perché il senatore Albertini ha espresso quelle parole: lo ha fatto a difesa dell'interesse pubblico, perché si trovassero i colpevoli un ammanco, di un danno erariale di 118 milioni di euro. Credo che questo, anche agli elettori del Movimento 5 Stelle, interessi di più che non la singola situazione del senatore Albertini oggi.

Pertanto questo è il quadro: il senatore Albertini non se l'è presa improvvisamente con un magistrato. Questo magistrato ha presentato denuncia per calunnia a seguito delle parole di Gabriele Albertini, che ha lamentato la scarsa efficacia di queste indagini. Non entriamo nel merito perché non è questo il punto, questa è l'origine della vicenda.

Noi, come Senato, come Assemblea e, prima, come Giunta delle immunità, ci siamo già occupati di questo caso in sede civilistica e ci siamo espressi per la insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Albertini. Ci esprimiamo allo stesso modo oggi. Rileviamo che nella fase precedente, quando ci si riferiva all'azione civilistica, il responso di questa Assemblea non fu favorevole al senatore Albertini e apprezziamo che si sia assunta una posizione diversa. Sarebbe interessante analizzare le cause e forse, più che le cause, i tempi in cui sono stati espressi i due pareri ma credo che oggi sia opportuno limitarsi ad apprezzare l'attuale posizione di molti di coloro che si erano espressi per la sindacabilità delle parole del senatore Albertini, ritenendo pertanto che egli dovesse essere perseguito per avere con troppa foga difeso l'interesse pubblico, perché l'unica cosa certa è che il danno c'è stato.

Parliamo quindi della situazione di oggi. È stato ampiamente illustrato che ci sono tutte le premesse per ritenere che le parole per le quali è stato accusato il senatore Albertini debbano essere coperte dall'insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione, non a difesa della singola persona, in questo caso non a difesa di Gabriele Albertini, ma a difesa della facoltà di un parlamentare di perseguire l'interesse pubblico (e direi che in questo caso è particolarmente evidente che si perseguiva l'interesse pubblico), anche in un modo aspro che in altre circostanze potrebbe essere eventualmente perseguito. Naturalmente si potrebbe entrare nel merito, ma non è questa la sede.

Questo è il ragionamento che abbiamo svolto in Giunta e ritengo che questo approccio sia ampiamente condiviso nel Gruppo di Forza Italia. L'indicazione per il Gruppo di Forza Italia è quello della libertà di voto e dun-

que un richiamo alla coscienza di ogni senatore del nostro Gruppo, di valutare alla luce di quanto è stato detto e di quanto hanno potuto leggere e ascoltare: un richiamo alla coscienza di ciascuno perché valuti nella migliore coscienza e conoscenza dei fatti, alla luce di tutti gli elementi proposti e a disposizione.

Noi riteniamo che la libertà di voto sia particolarmente appropriata e doverosa in una decisione di questo genere, che non è una decisione politica. Se fosse una questione politica potremmo metterla sul piano della maggioranza e dell'opposizione, per cui il senatore Albertini fa parte della maggioranza e noi siamo all'opposizione, ma non abbiamo applicato questa dinamica in alcun caso, né quando si trattava di persona della nostra stessa parte politica, né quando si trattava di avversario politico e non l'applichiamo oggi.

Ci appelliamo alla coscienza di ciascuno e ci auguriamo che tutti lo facciano, in questo caso e in tutti i casi che si presenteranno ancora, in questa o in altre legislature, perché qui davvero non è una questione politica, ma una questione di coscienza e alla coscienza di ciascuno con certezza ci affidiamo, in questa come in ogni altra occasione analoga. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Falanga).*

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, voglio dire subito che la nostra posizione è in generale garantista. Qui si tratta comunque di reati di opinione e non di altre accuse più pesanti per cui l'istituto della insindacabilità, così come l'immunità, è discutibile. Vorrei anche aggiungere che il senatore Albertini è un uomo d'onore e una persona che abbiamo apprezzato molte volte per i suoi interventi. Tuttavia, non possiamo votare a favore della relazione di maggioranza, perché con tutta evidenza i fatti si riferiscono a un periodo in cui il senatore Albertini non era senatore e perché il Parlamento europeo, dal nostro punto di vista, istituzionale, non sindacabile, per tre volte ha ritenuto di non poter dare ragione alle richieste del senatore Albertini e sarebbe del tutto improprio che il Senato decidesse oggi di coprire questa vicenda con una decisione di insindacabilità.

Quindi, nel caso specifico, siccome non saremmo competenti, voteremo contro la relazione e la proposta della Giunta. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, senza dubbio le posizioni emerse nel corso dei lavori della Giunta e del dibattito odierno possono apparire in molti passaggi diversificate e in parte contrastanti. La cosa non

stupisce ed è in parte legata alla delicata valutazione di una vicenda che è stata al centro di polemiche pubbliche anche aspre, soprattutto in considerazione dell'eccezionalità della circostanza, data dal fatto che le opinioni del senatore Albertini oggetto di censura sono state espresse «non solo in pendenza del mandato di parlamentare italiano», ma anche nel periodo in cui egli era sindaco di Milano ed europarlamentare. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Russo. Prego l'Emiciclo di abbassare il brusio.

Prego, senatore Russo.

RUSSO (*PD*). Grazie, Presidente. Se infatti, di per sé, da un lato si afferma che il requisito minimo per far valere la garanzia dell'insindacabilità è quello che il parlamentare sia in carica nel momento in cui si svolge il fatto di cui si contesta la liceità, tuttavia - ci è stato ricordato - le dichiarazioni del senatore Albertini possono anche essere contestualizzate in un quadro ben più ampio, come denota il fatto che lo stesso Albertini abbia svolto interventi collegati o compiuto atti tipici del mandato parlamentare per ben trentotto volte, anche nel corso della presente legislatura.

Credo allora che proprio tale situazione, indubbiamente *sui generis*, possa spiegare meglio di ogni polemica le posizioni emerse durante i lavori della Giunta, alcune volte a negare la sussistenza del nesso funzionale e quindi della prerogativa dell'insindacabilità, altre invece di segno diametralmente opposto, le quali hanno poi finito per prevalere in seno al Collegio.

Senza entrare ulteriormente nella questione, va ribadito dunque che oggi l'Assemblea del Senato è chiamata a pronunciarsi non sulle eventuali responsabilità penali del senatore Albertini, ma esclusivamente sulla sussistenza o meno del nesso funzionale e dunque sull'applicabilità o meno della garanzia parlamentare dell'insindacabilità. Tale valutazione, come è evidente, è estremamente delicata e articolata e ogni singolo senatore sarà chiamato ad esaminare con attenzione la decisione assunta dalla Giunta nel caso in esame, valutandone la scelta di considerare «non invocabile la formale applicazione del principio *tempus regit actum*» per escludere la propria competenza a deliberare, ritenendo sussistente un «vincolo di continuazione e di sistematicità» che, congiungendo tutti gli atti compiuti e le opinioni espresse dal senatore Albertini da parlamentare italiano, li ha posti «in diretta connessione teleologica con le prime esternazioni» effettuate quando era parlamentare europeo.

Proprio in virtù della peculiarità del caso che stiamo trattando, i senatori democratici esprimeranno dunque il loro voto senza alcun vincolo o indicazione di Gruppo, nell'ambito dei più corretti rapporti fra i poteri dello Stato, esprimendosi liberamente solo e soltanto sulla sussistenza del nesso funzionale, cioè se le opinioni espresse nel caso in questione dal senatore Albertini rientrano o meno nell'esercizio del mandato parlamentare e, pertanto, nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Signora Presidente, vorrei comunicarle che non parteciperò al voto, in coerenza con il ruolo svolto nella Giunta e con il comportamento sempre riservato in Giunta.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Procediamo dunque alla votazione.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Albertini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD e AP (Ncd-CpI)*).

Appreziate le circostanze, rinvio la discussione dei successivi punti all'ordine del giorno ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIROTTO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (*M5S*). Colleghi e cittadini, mentre le bollette energetiche degli italiani salgono in modo incontrollato (al 1° gennaio, +5 per cento quelle del gas e +1 per cento quelle dell'elettricità), mentre la produzione di energia elettrica da fonte fossile aumenta e la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diminuisce... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Girotto, aspetti un momento. Prego i colleghi di defluire dall'Aula o, se si trattengono, di farlo silenziosamente.

GIROTTO (*M5S*). Grazie, signora Presidente.